

**Ricorso della DaimlerChrysler Corporation contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 7 giugno 2001**

(Causa T-128/01)

(2001/C 245/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 7 giugno 2001, la DaimlerChrysler Corporation, con sede in Michigan (USA), con l'avv. T. Cohen Jehoram dello studio legale De Brauw Blackstone Westbroek, L'Aia (Paesi Bassi), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso in quanto rileva che il marchio non soddisfa le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), e/o all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94<sup>(1)</sup>;
- ingiungere all'UAMI di attribuire una data di registrazione con riguardo alla domanda di marchio comunitario;
- condannare l'UAMI a rimborsare alla DaimlerChrysler le spese di tali procedimenti.

*Motivi e principali argomenti*

Richiedente del marchio comunitario:	DaimlerChrysler Corporation
Marchio comunitario considerato:	Il marchio comunitario riguardava una domanda di marchio figurativo (design di una griglia) pratica n. 525048, per merci rientranti nella classe 12.
Decisione dell'esaminatore:	rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso
Motivi del ricorso:	errata interpretazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e 7, n. 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

**Ricorso della José Alejandro, S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno — marchi, disegni e modelli (UAMI), proposto l'11 giugno 2001**

(Causa T-129/01)

(2001/C 245/39)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

L'11 giugno 2001 la José Alejandro, S.L., con sede in Elche (Alicante), rappresentata dall'avv. Ignacio Temiño Cenicerós, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno — marchi, disegni e modelli (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso in oggetto modificando il tenore della risoluzione della prima commissione di ricorso 20 marzo 2001, causa R230/2000-1, che ha respinto il ricorso proposto contro il rigetto del reclamo presentato dalla Anheuser-Bush Inc. avverso la domanda di registrazione del marchio comunitario «BUDMEN» (domanda n. 30.221) formulata dalla José Alejandro, S.L. riguardo a prodotti della classe 25, e accogliere la domanda di marchio comunitario n. 30.221 nella classe 25, come richiesto;
- in subordine, accogliere il ricorso in oggetto modificando il contenuto dell'atto amministrativo impugnato, accogliendo la domanda di marchio comunitario n. 30.221 nella classe 25 *unicamente per le calzature*;
- condannare le parti a sopportare ciascuna le proprie spese e la metà delle spese comuni.

*Motivi e principali argomenti*

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:	José Alejandro, S.L.
Marchio comunitario considerato:	Marchio nominativo «BUDMEN» — domanda di registrazione n. 30.221, per prodotti delle classi 10, 16 e 25
Titolare del marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:	Il convenuto
Marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:	Marchio «BUD», registrato in Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda per prodotti delle classi 16 e 25
Decisione della Divisione di opposizione:	Accoglimento dell'opposizione contro i prodotti della classe 25
Decisione della Commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso: Assenza di rischio di confusione, nei termini con cui tale nozione è contenuta nell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario, poiché i marchi in questione non sono simili sotto il profilo visivo né sotto quello fonetico o concettuale, né indicano prodotti che possono essere confusi.

Domanda fondata su: Errata interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b, del regolamento del Consiglio n. 40/94<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario.

**Ricorso della Sykes Enterprises Incorp. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 giugno 2001**

(Causa T-130/01)

(2001/C 245/40)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'11 giugno 2001, la Sykes Enterprises Incorp., rappresentata dal signor Eberhard Körner dello studio Lichtenstein Körner & Partners, Stoccarda, Germania.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata 7 marzo 2001 nella pratica n. R 0504/2000-3;
- condannare l'Ufficio a pubblicare la domanda di marchio di cui trattasi;
- condannare l'Ufficio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Richiedente il marchio comunitario: Sykes Enterprises Inc.

Marchio in oggetto: Marchio verbale «Real people, real solutions» Domanda n. 1040534 per taluni servizi delle classi 35, 37 e 42

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della Camera di ricorso: Rigetto dell'appello

**Ricorso della Hans Fuchs Versandschlachtere KG contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 giugno 2001**

(Causa T-134/01)

(2001/C 245/41)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 18 giugno 2001 la Hans Fuchs Versandschlachtere KG, con sede in Duisburg (Germania), con gli avv.ti Dr. Ulrich Schrömbges e Dr. Lothar Harings, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente DEM 13 130,04 e gli interessi su tale somma al tasso annuo dell'8 % dal 1.3.2000,
- in subordine ingiungere al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung di pagare alla ricorrente DEM 13 130,04 e gli interessi su tale somma al tasso annuo dell'8 % dal 1.3.2000,
- condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese necessarie al procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Nell'ambito di un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione Russa<sup>(1)</sup> sono state svolte due gare di appalto: una gara di appalto per la mobilitazione dei prodotti, l'altra per la fornitura dei prodotti in Russia. Il regolamento (CE) della Commissione n. 1135/1999<sup>(2)</sup> doveva costituire la base per la mobilitazione dei prodotti. L'inoltro costituiva l'oggetto del regolamento (CE) della Commissione n. 1955/1999<sup>(3)</sup>.

La ricorrente presentò un'offerta per la mobilitazione di carne di maiale per il successivo inoltro in Russia e ottenne l'aggiudicazione per la mobilitazione di una partita. Un terzo si aggiudicò la fornitura.